



a socio unico

Sede legale e uffici: via Pozzi, 9 – 28021 Borgomanero (NO)
Tel e fax 0322/844385 mail impiantooleggio@italhousing.it – italhousingambienteoleggio@pec.it
P.IVA e C.F. 02261020032 R.E.A. 225453

Discarica per inerti

Via Vallette – località San Giovanni – 28047 Oleggio (NO)

Spett.le

PROVINCIA DI NOVARA

III Settore

Ambiente, Ecologia, Energia

Piazza Matteotti 1, 28100 Novara

Borgomanero, 04 agosto 2017

Oggetto: Osservazioni in merito ai chiarimenti richiesti nell'ambito della conferenza dei servizi avente ad oggetto domanda di pronuncia di compatibilità ambientale presentata dalla Società Italhousing Ambiente Oleggio e domanda di approvazione di progetto di autorizzazione all'esercizio ai sensi dell'art. 208 del D.Lgs. 152/2006.

Il sottoscritto Vicario Lanfranco, in qualità di rappresentante legale della Società Italhousing Ambiente Oleggio S.r.l. (di seguito, per brevità, "Italhousing") con sede in Via Pozzi n. 9, Borgomanero (NO), in riferimento ai pareri espressi dalle Amministrazioni competenti in sede di conferenza di servizi del 12 giugno 2016 espone le seguenti osservazioni.

In particolare, con riferimento ai rilievi espressi dal Comune di Boca in sede di conferenza di servizi del 12 giugno 2016, Italhousing osserva brevemente quanto segue.

Con atto prot. 1289 del 7 giugno 2017, il Comune di Boca ha sostenuto che gli art. 26 e 27 delle NTA del PRG del Comune di Boca non consentirebbero lo stoccaggio anche provvisorio di rifiuti speciali tossico-nocivi e vieterebbero che in adiacenza al contesto edificato siano consentite attività artigianali non compatibili con la destinazione residenziale.

Il suddetto art. 27 stabilisce che:

- a) non è ammesso l'insediamento di attività che prioritariamente svolgono lo stoccaggio, anche provvisorio, di rifiuti speciali tossico-nocivi;
- b) per le previsioni di nuovo impianto ed ampliamento di impianti produttivi ubicati in adiacenza al contesto edificato si acconsentirà esclusivamente l'insediamento di attività artigianali compatibili con la destinazione residenziale.

Senonché, il progetto presentato da Italhousing ha ad oggetto la realizzazione di un nuovo impianto di recupero argille, terre e fanghi non pericolosi.

Quindi, non sussiste la criticità lamentata dal Comune in merito allo stoccaggio provvisorio di rifiuti speciali.

Il divieto sub punto b) di queste osservazioni, è inapplicabile al caso di specie in quanto:

- l'attività proposta da Italhousing non rientra certo nella nozione di attività artigianale;
- la norma, riferendosi agli impianti in adiacenza al contesto edificato, non si applica al caso di specie perché l'impianto non confina con il contesto edificato;
- anche nella denegata ipotesi in cui si ritenesse che l'impianto sia adiacente al contesto abitato, la norma deve essere interpretata nel senso che l'adiacenza deve essere valutata in base agli effetti ambientali negativi che l'attività potenzialmente potrebbe produrre sul contesto edificato limitrofo.

Quindi, l'art. 27 delle NTA laddove vieta attività artigianali incompatibili con la destinazione residenziale deve essere interpretato nel senso che non possono essere assentite attività che potrebbero avere impatti ambientali negativi sugli insediamenti circostanti.

Al fine di evitare che tale circostanza si possa verificare, Italhousing ha studiato l'adozione di numerosi accorgimenti tecnici e, in particolare, l'uso di dispositivi di copertura che impediscono la dispersione nell'ambiente di emissioni in modo da rendere la sua attività compatibile con il contesto insediativo -anche residenziale- circostante.

Per tutte queste ragioni, quindi l'attività non è incompatibile con il PRG del Comune di Boca.

In ogni caso, si deve osservare che l'art. 208 del D.Lgs. 152/2006 stabilisce che *“l'approvazione ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico e comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità dei lavori”*.

Secondo quanto statuito dalla giurisprudenza amministrativa *“l'art. 208 d.lg. n. 152 del 2006 disciplina l'autorizzazione unica per i nuovi impianti di smaltimento e di recupero dei rifiuti, prevedendo espressamente che l'approvazione del progetto sostituisce ad ogni effetto visti, pareri, autorizzazioni e concessioni di organi regionali, provinciali e comunali, costituisce, ove occorra, variante allo strumento urbanistico, comporta la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza e indifferibilità dei lavori, sicché dall'approvazione stessa del progetto deriva l'effetto di variante al p.r.g.”* (TAR Torino, Sez. II, 26 maggio 2008 n. 1217).

Ancora più chiaramente è stato statuito anche che *“la localizzazione dell'impianto può essere autorizzata anche su un'area incompatibile secondo le revisioni dello strumento urbanistico, il*

quale, in tal caso, resta automaticamente variato in senso conforme alla destinazione dell'impianto autorizzato senza necessità di attivare previamente la complessa procedura dello strumento urbanistico prevista dalla normativa di settore” (TAR Campania Napoli, sez. V 01/04/2015 n. 1883).

Alla luce di tale considerazione, l'autorizzazione ex art. 208 del TUA costituisce variante automatica del PRG rendendo quest'ultimo conforme alla destinazione dell'impianto autorizzato.

Si chiede quindi che, ove possa occorrere, l'autorizzazione ex art. 208 del TUA rilasciata costituisca anche variante al PRG, rendendo l'attività compatibile con il piano urbanistico locale.

Con riferimento ai rilievi espressi dall'ARPA con il contributo tecnico-scientifico prot. 0020631 del 14 giugno 2017, in relazione alla miscelazione dei rifiuti (cfr. pag. 11 del contributo), Italhousing osserva brevemente quanto segue.

In particolare, con tale contributo tecnico-scientifico ARPA ha sostenuto che *“dal momento che il rifiuto in ingresso non rispetta già in partenza (prima della miscelazione con argilla) i limiti di cui alla suddetta tab. 1 col A, pare difficile non considerare l'operazione di recupero proposta in progetto come una semplice operazione di diluizione di rifiuti allo scopo di raggiungere i limiti di riferimento previsti. A tale proposito qualora l'Autorità competente intendesse autorizzare la produzione di tale “MPS”, l'Ente scrivente ritiene opportuno che i rifiuti in ingresso all'impianto rispettino già in partenza i limiti della tab. 1.col. A dell'allegato 5 alla parte IV-titolo V del D.Lgs. 152/2006, nonché i limiti del test di cessione di cui all'allegato 3 del D.M. 05/02/1998”.*

Occorre chiarire che Italhousing intende svolgere un'attività di recupero di rifiuti per la produzione di un materiale End of Waste funzionale a recuperi ambientali o riempimenti in generale, per cicli industriali a basse e alte temperature [in sostituzione dell'argilla naturale].

L'attività di recupero consiste nella miscelazione e lavorazione di argilla con varie tipologie di rifiuti non pericolosi.

In materia di miscelazione di rifiuti, l'art. 187 del D.Lgs. 3 aprile 2006 n. 152 (di seguito, “TUA”) stabilisce che *“è vietato miscelare rifiuti pericolosi aventi differenti caratteristiche di pericolosità ovvero rifiuti pericolosi con rifiuti non pericolosi. La miscelazione comprende la diluizione di sostanze pericolose”.*

La norma quindi indica le miscelazioni e le diluizioni vietate tra le quali non rientrano quelle aventi ad oggetto i rifiuti non pericolosi e i rifiuti pericolosi aventi le stesse caratteristiche di pericolosità che sono pertanto consentite purché, ovviamente, autorizzate dalle Amministrazioni competenti.

Tale circostanza è stata confermata anche dalla Corte Costituzionale che, con sentenza n. 75 del 12 aprile 2017, ha dichiarato costituzionalmente illegittimo l'art. 49 della legge n. 221 del 2015 nella parte in cui ha sottratto dall'obbligo di autorizzazione le miscelazioni non vietate dall'art. 187 del TUA ovverosia la miscelazione di rifiuti pericolosi aventi le stesse caratteristiche di pericolosità e la miscelazione di rifiuti non pericolosi: *“in base alla direttiva n. 2008/98/CE, dunque, esistono miscelazioni vietate (art. 18, paragrafo 1), ma autorizzabili in deroga (art. 18, paragrafo 2), e miscelazioni non vietate (non in deroga), ma comunque soggette ad autorizzazione in quanto rientranti tra le operazioni di trattamento dei rifiuti (art. 23). Nel suo atto di costituzione, la stessa*

Avvocatura generale dello Stato osserva che «sulla base della vigente normativa comunitaria [...] la miscelazione costituisce attività di gestione dei rifiuti e deve essere disciplinata nell'ambito dell'autorizzazione all'esercizio dell'impianto». Prima dell'entrata in vigore della disposizione impugnata, il diritto interno era conforme alla normativa europea (si vedano gli artt. 187 e 208 del d.lgs. n. 152 del 2006). L'art. 49 della legge n. 221 del 2015, invece, liberalizzando le miscelazioni non vietate dall'art. 187, comma 1, del d.lgs. n. 152 del 2006, cioè sottraendo ad autorizzazione la miscelazione di rifiuti pericolosi aventi le stesse caratteristiche di pericolosità (elencate nell'Allegato I alla Parte IV del codice dell'ambiente) e quella fra rifiuti non pericolosi, si pone in contrasto con l'art. 23, paragrafo 1, della direttiva» (Corte Costituzionale n. 75 del 12 aprile 2017). Dalla suddetta sentenza emerge quindi chiaramente che sono consentite tutte le miscelazioni non espressamente vietate dall'art. 187 del TUA.

L'attività di miscelazione di argilla e rifiuti non pericolosi che intende avviare Italhousing è quindi chiaramente lecita ai sensi dell'art. 187 del TUA e può essere autorizzata.

Le condizioni che devono essere rispettate da Italhousing per svolgere tale attività sono quelle previste dall'art. 184 ter del D.Lgs. 152/2006.

Infatti, come sostenuto dalla stessa ARPA con il suo contributo tecnico-scientifico “*il concetto di MPS nella normativa vigente in materia di rifiuti è stato sostituito da quello di “cessazione della qualifica di rifiuto” (End of Waste)”* normato dall'art. 184 ter del D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.”.

Secondo quanto disposto dall'art. 184 ter del D.Lgs. 152/2006 “*un rifiuto cessa di essere tale, quando è stato sottoposto a un'operazione di recupero, incluso il riciclaggio e la preparazione per il riutilizzo, e soddisfa i criteri specifici, da adottare nel rispetto delle seguenti condizioni:*

- a) la sostanza o l'oggetto è comunemente utilizzato per scopi specifici;*
- b) esiste un mercato o una domanda per tale sostanza od oggetto;*
- c) la sostanza o l'oggetto soddisfa i requisiti tecnici per gli scopi specifici e rispetta la normativa e gli standard esistenti applicabili ai prodotti;*
- d) l'utilizzo della sostanza o dell'oggetto non porterà a impatti complessivi negativi sull'ambiente o sulla salute umana.”*

Per quanto qui rileva, l'art. 184 ter del TUA prevede il requisito dell'assenza di impatti negativi sull'ambiente o sulla salute soltanto per la sostanza End of Waste e non anche il rifiuto sottoposto all'attività di recupero.

Per tale ragione, Italhousing ha garantito che la sostanza End of Waste rispetti i limiti previsti dalla tabella 1 colonna A dell'allegato 5 alla parte IV titolo V del TUA al fine di dimostrare che tale sostanza non può produrre impatti negativi né sull'ambiente né sulla salute.

Tale requisito tuttavia non deve essere garantito anche per i rifiuti all'ingresso sottoposti all'attività di recupero perché il requisito previsto dalla lett. d) dell'art. 184 ter del TUA è applicabile unicamente alla sostanza End of Waste.

Si ritiene quindi che la richiesta avanzata da ARPA avente ad oggetto il rispetto dei limiti previsti dalla tabella 1 colonna A dell'allegato 5 alla parte IV titolo V del TUA non debba essere accolta in

quanto requisito non previsto dalle norme applicabili alla fattispecie e in particolare dall'art. 184 ter del TUA.

ITALHOUSING AM

IO S.R.L.

Discarica

Via Vallette fraz. San Giovanni • 28047 Oleggio (NO)
Sede leg. e uffici: Via Pozzi, 9 • 28021 Borgomanero (NO)
Partita IVA e Cod. fisc.: 0226402032
Tel. e Fax 0322.644285